

mesi a varie riprese. Le ultime assenze furono poi arbitrarie, in quanto che egli non si curò di avere il consenso dai suoi superiori. Perciò il provveditore agli studi, deplorando questo contegno, aveva proposto che fosse sospeso il pagamento dello stipendio al Tolomei.

Il Ministero ha invece riammesso il professore Tolomei, ma gli ha dovuto fare osservare che il suo contegno non era conciliabile con i suoi doveri di professore, perchè i professori sono sopra tutto fatti per insegnare, e lo Stato li paga per questo.

Quando sono assenti, lo Stato, oltre pagare il loro stipendio, deve anche pagare chi li supplisce; cosicchè quando non insegnano, il meno che possa fare lo Stato è di non corrispondere lo stipendio.

PRESIDENTE. L'onorevole Malcangi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MALCANGI. Mi dispiace che il sottosegretario di Stato abbia creduto di giustificare il provvedimento di sospensione preso dal provveditore di Bari, perchè i fatti stanno un pochino diversamente da quello ch'egli ha esposto e il provvedimento del provveditore è un atto arbitrario, assolutamente ingiustificabile. Il professor Tolomei era stato incaricato dal giudice istruttore di Roma di una perizia penale con la vostra autorizzazione, e l'autorizzazione si è protratta fino al 29 novembre; dopo il 29 novembre il professor Tolomei è tornato nella sua residenza a compiere il proprio dovere.

Questo è il primo episodio sul quale non vi è a ridire. Dopo, il Tolomei è stato invitato a comparire innanzi al giudice istruttore di Roma, ed egli si è rifiutato ed ha fatto sapere che senza il permesso del Ministero egli non si poteva muovere; ed allora il giudice istruttore, che deve anzitutto provvedere agli interessi della giustizia, ha citato con regolare atto di citazione il professor Tolomei in data del 19 gennaio, intimandogli che, se non compariva, sarebbe stato astretto nei modi di legge; ed ella sa, onorevole sottosegretario di Stato, quali sono i modi di legge: ammanettato in mezzo ai carabinieri.

Allora il Tolomei si è recato a Roma; dopo tre giorni è tornato in residenza e in residenza ha trovato quell'*ukase*, cioè quel provvedimento del provveditore, il quale aveva telegrafato al preside di Trani di non ammettere in iscuola il professor Tolomei; e quando questi di persona ha fatto le sue vive rimostranze al provveditore, costui ha

telegrafato al preside: riammetta il professor Tolomei.

Ora domando a lei, onorevole sottosegretario di Stato: la legge sullo stato giuridico dei professori si è fatta perchè non fosse applicata? In quella legge c'è l'articolo 10, nel quale è detto testualmente che nè il provveditore, nè lei, può sospendere un professore. Neppure lei! Ella deve sentire il parere della sezione... (*Interruzioni e commenti*).

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Legga l'articolo 9.

MALCANGI. Ecco, leggo tutto: « Per le pene di terzo, quarto, quinto e sesto grado, la sezione, prima di dare il suo parere, potrà domandare che sia fatta un'inchiesta secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. In caso però, soggiunge l'articolo 9, l'inculpato sarà invitato a presentare direttamente, a voce o per iscritto, le sue giustificazioni ».

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Legga dopo.

MALCANGI. Leggerà lei, io ho letto questo e dico che l'articolo 12 successivo parla di *gravità di fatti* e non ne è il caso dopo quanto ho detto; nè fu quello dell'articolo 12 il procedimento tenuto ed allora questa legge perchè si è fatta? Voi avete invitato questo professore a dare le sue giustificazioni? Non lo avete neppure sentito, prima di prendere un provvedimento. Il povero professore era stato citato e doveva comparire, altrimenti sarebbe andato in mezzo ai carabinieri. Si è presentato, ha compiuto un dovere di legge e quando è tornato è stato cacciato dalla scuola.

Onorevole sottosegretario di Stato, lei per primo, deve riconoscere che ciò non è serio e che questa legge sullo stato giuridico dei professori diventa una burla se non è applicata seriamente da chi ha il dovere di applicarla.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Desidero soltanto di fare osservare all'egregio collega Malcangi che è in equivoco riguardo al provvedimento preso per il professor Tolomei: non si tratta di una sospensione disciplinare, si tratta della proposta di sospendere il pagamento dello stipendio fino a che egli non riprendesse le sue funzioni. Fu un atto provvisorio del provveditore agli studi, il quale interrogò il Ministero, ed il Ministero gli